



Id Doc: 1570442

Registro: RATAA



Num. Prot: 0008399/P del: 15/05/2013

38122 TRENTO / TRIENT, den 15.5.2013
Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461 201308 - Fax 0461 201310-201312
e-mail: ripaist@regione.taa.it
pec: : ripaist@pec.regione.taa.it

EL

VI-2

CA-PF

mf

OGGETTO/ Legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e
BETREFF: decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

Regionalgesetz vom 2. Mai 2013, Nr. 3 und gesetzes-
vertretendes Dekret vom 8. April 2013, Nr. 39

CIRCOLARE N. 3/EL/2013/BZ

RUNDSCHREIBEN NR. 3/EL/2013/BZ

Ai Comuni della provincia di Bolzano
LORO SEDI

An die Gemeinden der Provinz Bozen

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali
Piazza Silvius Magnago, 1
39100 BOLZANO

An die Autonome Provinz Bozen
Abteilung 7 – Örtliche Körperschaften
Silvius-Magnago-Platz 1
39100 BOZEN

Al Consorzio dei comuni della
provincia di Bolzano
Via Canonico Michael Gamper, 10
39100 BOLZANO

An den
Südtiroler Gemeindenverband
Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 10
39100 BOZEN

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano
LORO SEDI

An die Bezirksgemeinschaften
der Autonomen Provinz Bozen

Al Consorzio dei comuni BIM
della provincia di Bolzano
Via Canonico Michael Gamper, 10
39100 BOLZANO

An das Konsortium WEG Etsch-Bozen
Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 10
39100 BOZEN

Sul bollettino ufficiale della Regione – Parte I e II – n. 19 del 7 maggio 2013 è stata pubblicata la legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 *Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Bressanone e Varna e modifica delle leggi regionali 30 novembre 1994, n. 3 "Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni" e 5 febbraio 2013, n. 1 "Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni", nonché disposizioni in materia di trasparenza. La legge entra in vigore il giorno 22 maggio 2013. Di seguito si illustrano le novità che interessano gli enti locali della provincia di Bolzano.*

Im Amtsblatt der Region vom 7. Mai 2013, Nr. 19, I. und II. Teil, wurde das Regionalgesetz vom 2. Mai 2013, Nr. 3 *Änderung der Gebietsabgrenzungen der Gemeinden Brixen und Vahrn und Änderung der Regionalgesetze vom 30. November 1994, Nr. 3 „Direktwahl des Bürgermeisters und Änderung des Systems der Wahl der Gemeinderäte sowie Änderungen des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1“ mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen und vom 5. Februar 2013, Nr. 1 „Änderungen zu den Regionalbestimmungen betreffend die Gemeindeordnung und die Wahl der Gemeindeorgane“ sowie Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Transparenz veröffentlicht. Das Gesetz tritt am 22. Mai 2013 in Kraft. In der Folge werden die die örtlichen Körperschaften der Provinz Bozen betreffenden Neuerungen erläutert.*

Articolo 1

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Bressanone e Varna

L'articolo 1 (e la documentazione tecnica allegata alla LR 3/2013) modifica le circoscrizioni territoriali tra i comuni di Bressanone e Varna. Si tratta di una modifica di modesta entità, che non comporta trasferimento di popolazione e che non è stata sottoposta a referendum essendosi verificate le condizioni previste dall'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1950 n. 16, come riconosciuto dal Consiglio regionale con deliberazione n. 25 approvata il 25 ottobre 2012.

Articolo 2

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 "Elezioni dirette del sindaco e modifica del sistema di elezioni dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1" e successive modificazioni

L'articolo 2 interviene nuovamente a modificare il numero massimo di componenti della giunta nei comuni della (sola) provincia di Bolzano.

Com'è noto, la legge regionale 30 novembre 1994 n. 3 (*"Elezioni dirette del sindaco e modifica del sistema di elezioni dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1"*) considerava unitariamente i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilendo per essi un numero di assessori (da fissare nello statuto comunale) non superiore a quattro.

La recente legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, nel contesto della riduzione generalizzata del numero di componenti delle giunte comunali, aveva introdotto una nuova fascia di comuni – con popolazione fino a 1.000 abitanti – la cui giunta doveva essere formata da massimo 2 componenti (oltre al sindaco). Mentre per i comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti, il numero massimo di assessori era di tre.

Art. 1

Änderung der Gebietsabgrenzungen der Gemeinden Brixen und Vahrn

Aufgrund des Art. 1 (sowie der dem Regionalgesetz Nr. 3/2013 beiliegenden technischen Unterlagen) werden die Gebietsabgrenzungen der Gemeinden Brixen und Vahrn geändert. Es handelt sich hierbei um eine geringfügige Änderung, welche keine Bevölkerungsübertragung nach sich zieht und einem Referendum nicht unterzogen wurde, da die Bedingungen laut Art. 2 des Regionalgesetzes vom 7. November 1950, Nr. 16 erfüllt werden, wie vom Regionalrat mit Beschluss vom 25. Oktober 2012, Nr. 25 bestätigt wurde.

Art. 2

Änderungen zum Artikel 2 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 „Direktwahl des Bürgermeisters und Änderung des Systems der Wahl der Gemeinderäte sowie Änderungen des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1“ mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen

Mit Art. 2 wird erneut die Höchstanzahl der Mitglieder des Gemeindeausschusses beschränkt auf die Gemeinden der Provinz Bozen geändert.

Bekanntlich wurde im Regionalgesetz vom 30. November 1994, Nr. 3 (*„Direktwahl des Bürgermeisters und Änderung des Systems der Wahl der Gemeinderäte sowie Änderungen des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1“*) für alle Gemeinden mit einer Bevölkerung bis zu 3.000 Einwohnern vorgesehen, dass sich die in der Gemeindegliederung festzulegende Anzahl der Gemeindefunktionäre auf höchstens vier belaufen durfte.

Mit Regionalgesetz vom 5. Februar 2013, Nr. 1 wurde im Rahmen der allgemeinen Reduzierung der Anzahl der Gemeindefunktionäre eine neue Klasse von Gemeinden mit einer Bevölkerung bis zu 1.000 Einwohnern eingeführt, deren Gemeindeausschuss aus höchstens zwei Mitgliedern und dem Bürgermeister bestehen darf. Für die Klasse der Gemeinden mit einer Bevölkerung zwischen 1.001 und 3.000 Einwohnern wurde hingegen eine Höchstanzahl von drei Gemeindefunktionären vorgesehen.

Con l'ultima modifica qui in commento, la fascia di comuni fino a 1.000 abitanti rimane solo per la provincia di Trento e per essi rimane invariato anche il rispettivo numero massimo – pari a due – degli assessori.

Per la provincia di Bolzano si considerano invece unitariamente i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, come già avveniva con la LR 3/1994 (fino alla recente LR 1/2013).

Per effetto dell'ultima modifica recata dall'articolo 2 della LR 3/2013 qui in esame, il numero massimo di componenti della giunta di tutti i comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti – oltre al sindaco – sarà dunque (a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale) pari a 3. Sulla fissazione del numero massimo dei componenti la giunta comunale, si richiama l'obbligo di adeguare lo statuto del comune entro 18 mesi dall'entrata in vigore della LR 1/2013. Si ricorda infine che qualora si dovesse provvedere al rinnovo anticipato del consiglio, prima dell'adeguamento statutario, sarà lo stesso consiglio uscente (o eventualmente il commissario straordinario che ne esercita le funzioni) a stabilire il numero massimo di assessori entro la misura massima stabilita dalla legge regionale (art. 22 e 23 LR 1/2013).

Il comma 1, lett. b) dell'articolo 2 introduce una modifica all'articolo 2 comma 6 della LR 3/1994 (corrispondente al comma 7 dell'articolo 3 del TUEL) che regola la rappresentanza in giunta dei gruppi linguistici presenti in consiglio. Il suddetto comma 6 prescrive che la rappresentanza sia garantita sulla base della consistenza dei gruppi linguistici al momento della convalida del consiglio neoeletto. Le variazioni sopravvenute nella consistenza dei gruppi linguistici sono irrilevanti, salva l'ipotesi in cui nel corso del mandato un gruppo linguistico raggiunga la consistenza minima (due consiglieri) per avere diritto di essere rappresentato in giunta secondo quanto previsto dall'articolo 61 dello statuto speciale di autonomia, in base al quale nei comuni della

Aufgrund der jüngsten hier erläuterten Änderung wird nur in der Provinz Trient die Gemeindeklasse mit einer Bevölkerung bis zu 1.000 Einwohnern beibehalten, für die auch die Höchstanzahl von zwei Gemeindeferenten weiterhin vorgesehen wird.

In der Provinz Bozen zählen die Gemeinden mit einer Bevölkerung bis zu 3.000 Einwohnern hingegen wieder einheitlich zu einer einzigen Klasse, wie bereits in der bis Inkrafttreten des Regionalgesetzes Nr. 1/2013 geltenden Fassung des Regionalgesetzes Nr. 3/1994 vorgesehen war.

Aufgrund der jüngsten mit Art. 2 des Regionalgesetzes Nr. 3/2013 eingeführten und hier erläuterten Änderung ist in allen Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung bis zu 3.000 Einwohnern ab der ersten Neuwahl eines jeden Gemeinderates eine Höchstanzahl von drei Gemeindeausschussmitgliedern zuzüglich des Bürgermeisters vorgesehen. Es wird darauf hingewiesen, dass binnen 18 Monaten nach Inkrafttreten des Regionalgesetzes Nr. 1/2013 die Gemeindegliederung bezüglich der Festlegung der Höchstanzahl der Gemeindeausschussmitglieder anzupassen ist. Außerdem wird darauf aufmerksam gemacht, dass, sofern noch vor der Anpassung der Gemeindegliederung eine vorzeitige Neuwahl des Gemeinderates erforderlich sein sollte, die Höchstanzahl der Gemeindeferenten im Rahmen der vom Regionalgesetz vorgesehenen Grenzen mit Beschluss des scheidenden Gemeinderates (oder eventuell des außerordentlichen Kommissärs, der dessen Aufgaben übernimmt) festgesetzt wird (Art. 22 und 23 des Regionalgesetzes Nr.1/2013).

Durch Art. 2 Abs. 1 Buchst b) wird der Art. 2 Abs. 6 des Regionalgesetzes Nr. 3/1994 (der dem Art. 3 Abs. 7 des Einheitstextes über die Ordnung der örtlichen Körperschaften entspricht) in Bezug auf die Vertretung im Gemeindeausschuss der im Gemeinderat vertretenen Sprachgruppen geändert. Gemäß dem oben genannten Abs. 6 ist dem Bestand der Sprachgruppen Rechnung zu tragen, der zum Zeitpunkt der Bestätigung des neu gewählten Gemeinderates festgestellt wurde. Eventuelle spätere Änderungen der Sprachgruppenstärke sind irrelevant, außer in dem Fall, dass eine Sprachgruppe im Verlauf der Amtsperiode die Mindestzahl von zwei Ratsmitgliedern erreicht und demzufolge im Gemeindeausschuss vertreten sein muss. In den Gemeinden der Provinz Bozen hat nämlich laut

provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato in giunta se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso. In tal caso (consistenza minima sopravvenuta nel corso del mandato) la legge regionale consente anche di derogare al numero massimo di assessori previsto dallo statuto comunale. Con la modifica recata dall'articolo 2 comma 2, la deroga è consentita (limitatamente ai comuni con popolazione fino ai 3.000 abitanti) anche nell'ipotesi in cui un gruppo sia presente con almeno due consiglieri già al momento della convalida degli eletti, qualora la rappresentanza in giunta dello stesso non sia già assicurata tramite il riparto proporzionale dei posti in giunta. La disposizione (che troverà ovviamente applicazione a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale) è diretta a riequilibrare all'interno del processo di riduzione della composizione degli organi il principio della rappresentanza proporzionale in giunta dei gruppi linguistici con il principio della rappresentanza necessaria dei gruppi formati da soli due consiglieri.

Articolo 3

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 "Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni" e disposizioni in materia di trasparenza

Con l'articolo 1 comma 35 della legge 6 novembre 2012 n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" il Governo è stato delegato ad adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, anche prevedendo nuove forme di pubblicità. In attuazione dei principi e criteri di delega fissati dal citato comma 35, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Art. 61 des Sonderstatuts jede Sprachgruppe das Recht, im Gemeindeausschuss vertreten zu sein, sofern sie im Gemeinderat mit mindestens zwei Mitgliedern vertreten ist. In diesem Fall (Mindestbestand, der im Verlauf der Amtsperiode erreicht wird) darf laut Regionalgesetz von der in der Gemeindegatzung festgelegten Höchstanzahl der Gemeindeferenten abgesehen werden. Die mit Art. 2 Abs. 2 eingeführte Änderung ermöglicht diese Abweichung (ausschließlich in Gemeinden bis zu 3.000 Einwohnern) auch in dem Fall, dass eine Sprachgruppe bereits zum Zeitpunkt der Bestätigung des neu gewählten Gemeinderates mit zwei Ratsmitgliedern vertreten ist, sofern die Vertretung der Sprachgruppe im Gemeindeausschuss nicht bereits auf der Grundlage der anteilmäßigen Aufteilung der Sitze gewährleistet wird. Diese Bestimmung, die selbstverständlich ab der ersten Neuwahl eines jeden Gemeinderates nach Inkrafttreten dieses Gesetzes Anwendung findet, zielt darauf ab, den Grundsatz der anteilmäßigen Vertretung der Sprachgruppen im Gemeindeausschuss und das Vertretungsrecht von Sprachgruppen, die auch nur zwei Ratsmitglieder stellen, im Zuge der Reduzierung der Mitgliederanzahl der Gemeindeorgane miteinander in Einklang zu bringen.

Art. 3

Änderungen zum Artikel 12 des Regionalgesetzes vom 5. Februar 2013, Nr. 1 „Änderungen zu den Regionalbestimmungen betreffend die Gemeindeordnung und die Wahl der Gemeindeorgane“ und Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Transparenz

Mit Art. 1 Abs. 35 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190 betreffend *Bestimmungen zur Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption und der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung* wurde die Regierung dazu beauftragt, ein gesetzesvertretendes Dekret zur Neuordnung der Pflichten der öffentlichen Verwaltungen hinsichtlich der Veröffentlichung, Transparenz und Verbreitung von Informationen zu erlassen, und zwar durch Änderung bzw. Ergänzung der geltenden Bestimmungen sowie durch Einführung neuer Formen der Veröffentlichung. In Umsetzung der Grundsätze und der Kriterien, die im genannten Abs. 35 für diese Delegierung festgesetzt wurden, hat die Regierung das gesetzesvertretende Dekret vom 14. März 2013, Nr. 33 erlassen.

A seguito dell'emanazione del dlgs. 33/2013, si è reso innanzitutto necessario novellare un rinvio effettuato dall'articolo 12 della LR 1/2013 alle disposizioni previste dall'articolo 41-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico degli enti locali). A ciò provvede l'articolo 3 comma 1 qui in commento, che "reindirizza" il rinvio regionale all'articolo 14 del dlgs. 33/2013. L'articolo 41-*bis* risulta infatti abrogato dall'articolo 53 comma 1 lettera c) dello stesso dlgs. 33/2013.

In secondo luogo viene opportunamente chiarito (articolo 3 comma 2) che fino all'approvazione delle norme regionali di adeguamento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni individuati dalla L 190/2012, resta ferma l'applicazione della disciplina regionale vigente in materia. La Regione si impegna ad adeguare la propria legislazione entro il termine – semestrale – previsto dalle norme di attuazione statutaria (in particolare dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 266).

A proposito della portata soggettiva del recepimento che sarà operato con legge regionale, lo stesso comma 2 dell'articolo 2 evidenzia come l'adeguamento – esclusi gli aspetti di competenza delle Province autonome – riguarderà anche gli enti pubblici a ordinamento regionale, nonché le società in house e le aziende della Regione e degli enti pubblici a ordinamento regionale. Anche per essi, dunque, continuerà nel frattempo a trovare applicazione la disciplina regionale vigente in materia.

Il comma 3 dell'articolo 3 inserisce nell'articolo 7 ("*Misure di trasparenza*") della legge regionale 13 dicembre 2012 n. 8 un nuovo comma 5-*bis*, che recepisce immediatamente un limite alla trasparenza (contenuto nelle disposizioni legislative statali sopra citate) per rendere compatibili gli obblighi di pubblicazione di dati con le disposizioni in materia di rispetto della privacy.

Infolge der Genehmigung des gesetzvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 musste in erster Linie der im Art. 12 des Regionalgesetzes Nr. 1/2013 enthaltene Verweis auf die Bestimmungen laut Art. 41-*bis* des gesetzvertretenden Dekrets vom 18. August 2000, Nr. 267 (Einheitstext der Gesetze über die Ordnung der örtlichen Körperschaften) geändert werden. Durch den hier erläuterten Art. 3 Abs. 1 wird demnach auf Art. 14 des gesetzvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 verwiesen, weil Art. 41-*bis* nämlich durch Art. 53 Abs. 1 Buchst. c) des gesetzvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 aufgehoben wurde.

Außerdem wird präzisiert (Art. 3 Abs. 2), dass bis zur Genehmigung der regionalen Bestimmungen betreffend die Übernahme der im Gesetz Nr. 190/2012 vorgesehenen Pflichten der Veröffentlichung, Transparenz und Verbreitung von Informationen die diesbezüglich geltenden Regionalbestimmungen weiterhin angewandt werden. Die Region verpflichtet sich, die eigenen Bestimmungen binnen der sechsmonatigen Frist anzupassen, die in den Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut (insbesondere im Art. 2 des gesetzvertretenden Dekrets vom 16. März 1992, Nr. 266) vorgesehen ist.

Hinsichtlich der Rechtssubjekte, die von der mit Regionalgesetz vorzunehmenden Anpassung betroffen sind, wird im Art. 2 Abs. 2 ausdrücklich erklärt, dass diese Anpassung – ausgenommen die in die Zuständigkeit der Autonomen Provinzen fallenden Aspekte – auch die öffentlichen Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist, sowie die In-House-Gesellschaften und die Betriebe der Region und der öffentlichen Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist, umfassen wird. Demnach finden in der Zwischenzeit auch für diese die diesbezüglich geltenden Regionalbestimmungen Anwendung.

Durch Art. 3 Abs. 3 wird im Art. 7 ("*Transparenzmaßnahmen*") des Regionalgesetzes vom 13. Dezember 2012, Nr. 8 der neue Abs. 5-*bis* eingefügt und damit unmittelbar eine in den oben genannten staatlichen Gesetzesbestimmungen enthaltene Einschränkung der Transparenz übernommen, um die Veröffentlichungspflicht mit den Bestimmungen zum Datenschutz in Einklang zu bringen.

Viene così espressamente esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute, ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

In materia di trasparenza, si rammenta infine che l'art. 4 della l.r. n. 2 del 2012 dispone che i comuni, con atto consiliare (da adottare entro il 20 giugno 2012) individuano una serie di dati e informazioni da rendere pubblici attraverso gli strumenti di informazione elettronica in uso. Tra questi, obbligatoriamente, **i dati relativi alla retribuzione** risultante dalla contrattazione collettiva del segretario comunale e dei dipendenti con incarico dirigenziale e alle assenze del personale (vedi elenco completo al citato art. 4. l.r. n. 2/2012). Si sollecitano pertanto le amministrazioni in indirizzo ad assicurare la puntuale pubblicazione e l'aggiornamento costante di tutti i dati e informazioni soggette a pubblicità-trasparenza in base alla legge regionale.

Articolo 4

*Modifiche all'articolo 14 della legge regionale
5 febbraio 2013, n. 1*

L'articolo 4 interviene sulla recentissima LR 1/2013, sopprimendo l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 14 ("Consigli circoscrizionali"), che disponeva la cessazione dell'efficacia di tutte le disposizioni statutarie e regolamentari dei comuni relative all'istituzione, all'organizzazione e al funzionamento delle circoscrizioni, a meno che, entro un anno dall'entrata in vigore della stessa LR 1/2013, i comuni non avessero provveduto a confermare, con apposito atto consiliare, approvato con le maggioranze stabilite per le modifiche dello statuto, l'istituzione delle circoscrizioni.

Per effetto della soppressione di tale ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della LR 1/2013, i comuni potranno ovviamente modificare le proprie disposizioni statutarie e regolamentari sulle circoscrizioni, ma non saranno più tenuti a confermare eventualmente l'esistenza delle stesse circoscrizioni entro il termine perentorio di un anno.

Demnach wird die Veröffentlichung der Identifizierungsdaten der natürlichen Personen, ausdrücklich ausgeschlossen, wenn daraus Informationen über den Gesundheitszustand oder über soziale und wirtschaftliche Notsituationen der Betroffenen abgeleitet werden können.

Hinsichtlich der Transparenz wird darauf hingewiesen, dass laut Art. 4 des Regionalgesetzes Nr. 2/2012 die Gemeinden mit einem bis spätestens 20. Juni 2012 zu fassenden Ratsbeschluss eine Reihe von Daten und Informationen bestimmen müssen, die über die verfügbaren elektronischen Informationskanäle zu veröffentlichen sind. Dazu zählen obligatorisch **die Daten über die** aus den Tarifverhandlungen hervorgehende **Besoldung** des Gemeinsekretärs und der leitenden Beamten sowie die Abwesenheiten des Personals (vollständiges Verzeichnis unter Art. 4 des Regionalgesetzes Nr. 2/2012). Die angeschriebenen Verwaltungen werden daher aufgefordert, für die rechtzeitige Veröffentlichung und die ständige Aktualisierung aller der Veröffentlichungs- und Transparenzpflicht unterliegenden Daten und Informationen gemäß Regionalgesetz Sorge zu tragen.

Art. 4

*Änderungen zum Art. 14 des Regionalgesetzes
vom 5. Februar 2013, Nr. 1*

Durch Art. 4 wird im Art. 14 („Stadtviertelräte“) des vor Kurzem verabschiedeten Regionalgesetzes Nr. 1/2013 der letzte Satz des Abs. 2 aufgehoben, welcher vorsah, dass alle Satzungs- und Verordnungsbestimmungen der Gemeinden betreffend Errichtung, Aufbau und Tätigkeit der Stadtviertel nicht mehr angewandt werden, es sei denn, dass die Gemeinden innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten des Regionalgesetzes Nr. 1/2013 mit Gemeinderatsbeschluss, der mit denselben Modalitäten und derselben Stimmenmehrheit wie für die Satzungsänderungen genehmigt werden muss, die Errichtung der Stadtviertel bestätigen.

Durch die Aufhebung dieses letzten Satzes im Art. 14 Abs. 2 des Regionalgesetzes Nr. 1/2013 können die Gemeinden selbstverständlich ihre Satzungs- und Verordnungsbestimmungen betreffend Stadt- und Ortsviertel ändern, ohne jedoch verpflichtet zu sein, das Bestehen derselben innerhalb der bindenden Frist eines Jahres zu bestätigen.

Articolo 5

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale
5 febbraio 2013, n. 1

L'articolo 5 si applica ai soli enti della provincia di Bolzano.

Si tratta di un'ulteriore modifica alla LR 1/2013, che a sua volta modifica(va) la legge regionale 7 maggio 1976, n. 4 e s.m. introducendo il divieto di cumulo di indennità di carica e abrogando la possibilità di cumulare indennità e gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati o rappresentanze presso enti diversi ricoperti dalla stessa persona.

Ora, con le modifiche apportate dall'articolo 5, il legislatore regionale differisce al turno elettorale generale dell'anno 2015 l'applicazione del divieto di cumulo di indennità e di cumulo di indennità e gettoni di presenza per le cariche contemporaneamente rivestite negli enti indicati nel comma 1 dell'articolo 1 della LR n. 4/1976.

Si evidenzia inoltre che il comma 2 dell'articolo 5 qui in esame precisa che la modifica (*rectius*: le modifiche) di cui al comma 1 si applica(no) "*retroattivamente*", cioè a partire dall'entrata in vigore della LR 1/2013 (ovvero dal 14 marzo u.s.).

Fino al suddetto turno elettorale generale, quindi, per i sopra indicati enti della provincia di Bolzano continueranno a trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 1 della LR n. 4/1976 citate nelle lettere d) e g) del comma 1 dell'articolo 18 della LR n. 1/2013, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della medesima LR n. 1/2013.

Pertanto, per i sopra indicati enti della provincia di Bolzano la disciplina prevista dalla LR 4/1976 (come modificata dalla LR 7/2004) in materia di cumulabilità delle indennità di carica e di cumulo di indennità e gettone di presenza continuerà ad applicarsi senza soluzione di continuità fino al prossimo turno elettorale generale.

Art. 5

Änderungen zum Artikel 23 des
Regionalgesetzes vom 5. Februar 2013, Nr. 1

Der Art. 5 betrifft ausschließlich die Körperschaften in der Provinz Bozen.

Es handelt sich hierbei um eine weitere Änderung des Regionalgesetzes Nr. 1/2013, welches wiederum das Regionalgesetz vom 7. Mai 1976, Nr. 4 mit seinen späteren Änderungen geändert hatte, indem das Verbot der Häufung von Amtsentschädigungen eingeführt und die Kumulierbarkeit von Amtsentschädigungen und Sitzungsgeldern abgeschafft wurde, wenn diese für von ein und derselben Person ausgeübte Mandate oder Vertretungsaufgaben bei verschiedenen Körperschaften zustehen.

Aufgrund der durch Art. 5 eingeführten Änderungen verschiebt der regionale Gesetzgeber nun das Inkrafttreten des Verbots der Häufung von Amtsentschädigungen sowie der Häufung von Amtsentschädigungen und Sitzungsgeldern für Mandate, die bei den Körperschaften laut Art. 1 Abs. 1 des Regionalgesetzes Nr. 4/1976 gleichzeitig ausgeübt werden, auf den allgemeinen Wahltermin im Jahr 2015.

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass gemäß dem hier erläuterten Art. 5 Abs. 2 die Änderung (*rectius*: die Änderungen) laut Abs. 1 „rückwirkend“ gilt (gelten), d. h. ab Inkrafttreten des Regionalgesetzes Nr. 1/2013 (am 14. März 2013).

Bis zum oben genannten allgemeinen Wahltermin finden demnach auf die angegebenen Körperschaften in der Provinz Bozen weiterhin die im Art. 18 Abs. 1 Buchst. d) und g) des Regionalgesetzes Nr. 1/2013 erwähnten Bestimmungen laut Art. 1 des Regionalgesetzes Nr. 4/1976 Anwendung, und zwar in dem Wortlaut, der vor Inkrafttreten des Regionalgesetzes Nr. 1/2013 galt.

Aus diesem Grund wird für die oben angegebenen Körperschaften in der Provinz Bozen die im Regionalgesetz Nr. 4/1976 vorgesehene und mit Regionalgesetz Nr. 7/2004 geänderte Regelung betreffend die Kumulierbarkeit der Amtsentschädigungen sowie der Amtsentschädigungen und der Sitzungsgelder ununterbrochen bis zum nächsten allgemeinen Wahltermin gelten.

**Decreto legislativo
8 aprile 2013 n. 39**

Si segnalano infine le disposizioni recate dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 (GU 19 aprile 2013 n. 92), entrate in vigore il 4 maggio 2013, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, adottate ai sensi dell'articolo 1, commi 49 e 50, della L 190/2012. Si tratta di disposizioni che prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale ai sensi dell'articolo 22 dello stesso dlgs. 39/2013 e che pertanto risultano direttamente applicabili anche nel nostro ordinamento.


Cordiali saluti.

**Gesetzesvertretendes Dekret vom
8. April 2013, Nr. 39**

Abschließend wird auf die am 4. Mai 2013 in Kraft getretenen Bestimmungen laut gesetzesvertretendem Dekret vom 8. April 2013, Nr. 39 (GBl. vom 19. April 2013, Nr. 92) aufmerksam gemacht, welche die Nichtzuweisbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen bei öffentlichen Verwaltungen und bei der öffentlichen Kontrolle unterliegenden privaten Körperschaften betreffen und im Sinne des Art. 1 Abs. 49 und 50 des Gesetzes Nr. 190/2012 erlassen wurden. Es handelt sich hierbei um Bestimmungen, die im Sinne des Art. 22 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 39/2013 den verschiedenen regionalen Gesetzesbestimmungen übergeordnet sind und demnach unmittelbar auch auf unsere Rechtsordnung anwendbar sind.

Mit freundlichen Grüßen

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
DIE LEITERIN DER ABTEILUNG II
dott.ssa/Dr.ⁱⁿ Loretta Zanon



Allegati:

- 1) Legge regionale 2 maggio 2013 n. 3;
- 2) decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

Anlage:

1. Regionalgesetz vom 2. Mai 2013, Nr. 3;
2. Gesetzesvertretendes Dekret vom 8. April 2013, Nr. 39.



84261

Leggi - Parte 1 - Anno 2013

Gesetze - 1 Teil - Jahr 2013

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige**LEGGE REGIONALE**

del 2 maggio 2013, n. 3

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Bressanone e Varna e modifica delle leggi regionali 30 novembre 1994, n. 3 “Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1” e successive modificazioni e 5 febbraio 2013, n. 1 “Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni”, nonché disposizioni in materia di trasparenza.

Il Consiglio regionale
ha approvato

il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Bressanone e Varna)

1. Le circoscrizioni territoriali dei Comuni di Bressanone e Varna sono modificate con lo spostamento nella circoscrizione di Varna della p.ed. 998 e della p.f. 562/2 CC Bressanone secondo le risultanze di cui alla allegata documentazione tecnica approvata dai Consigli comunali di Bressanone e Varna, accertato che la modifica territoriale non comporta trasferimento di popolazione residente da un comune all'altro e che si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 “Sull'esercizio del referendum applicato alla costituzione di nuovi Comuni, a mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo dei Comuni” e successive modificazioni.

Autonome Region Trentino-Südtirol**REGIONALGESETZ**

vom 2. Mai 2013, Nr. 3

Änderung der Gebietsabgrenzungen der Gemeinden Brixen und Vahrn und Änderung der Regionalgesetze vom 30. November 1994, Nr. 3 „Direktwahl des Bürgermeisters und Änderung des Systems der Wahl der Gemeinderäte sowie Änderungen des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1“ mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen und vom 5. Februar 2013, Nr. 1 „Änderungen zu den Regionalbestimmungen betreffend die Gemeindeordnung und die Wahl der Gemeindeorgane“ sowie Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Transparenz.

Der Regionalrat
hat folgendes Gesetz genehmigt,

der Präsident der Region

beurkundet es:

Art. 1

(Änderung der Gebietsabgrenzungen der Gemeinden Brixen und Vahrn)

1. Die Gebietsabgrenzungen der Gemeinden Brixen und Vahrn werden gemäß den beiliegenden, von den Gemeinderäten von Brixen und Vahrn genehmigten technischen Unterlagen durch Verlegung der Bp. 998 und der Gp. 562/2 K.G. Brixen in den Gebietsbereich Vahrn geändert, und zwar nach Feststellung der Tatsache, dass dies keine Bevölkerungsübertragung von einer Gemeinde zur anderen bewirkt und dass die Voraussetzungen gemäß Artikel 2 des Regionalgesetzes vom 7. November 1950, Nr. 16 „Ausübung des Referendums bei Errichtung neuer Gemeinden, Änderung der Gemeindeabgrenzungen, der Benennung oder des Hauptortes der Gemeinden“ mit seiner späteren Änderungen gegeben sind.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge si procederà alla rideterminazione dei confini tra i due Comuni di Bressanone e Varna sulla base della allegata documentazione tecnica.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 "Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1" e successive modificazioni)

1. All'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

„e) 3 componenti nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 1.000 abitanti e nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti;

f) 2 componenti nei comuni della provincia di Trento con popolazione fino a 1.000 abitanti.“;

b) nel comma 6, dopo le parole: "In quest'ultimo caso", sono inserite le parole: "e, nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, in entrambi i casi".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 "Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni" e disposizioni in materia di trasparenza)

1. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1, le parole: "si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 41-bis

2. Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes werden die Grenzen zwischen den Gemeinden Brixen und Vahrn auf der Grundlage der beiliegenden technischen Unterlagen neu festgesetzt.

Art. 2

(Änderungen zum Artikel 2 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 „Direktwahl des Bürgermeisters und Änderung des Systems der Wahl der Gemeinderäte sowie Änderungen des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1“ mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen)

1. Im Artikel 2 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 mit seinen späteren Änderungen werden nachfolgende Änderungen vorgenommen:

a) In Absatz 1 werden die Buchstaben e) und f) durch die nachstehenden Buchstaben ersetzt:

„e) 3 Mitglieder in den Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung von mehr als 1.000 Einwohnern und in den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung bis zu 3.000 Einwohnern;

f) 2 Mitglieder in den Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung bis zu 1.000 Einwohnern.“;

b) In Absatz 6 werden nach den Worten „In diesem Fall“ folgende Worte eingefügt: „, und in den Gemeinden mit einer Bevölkerung bis zu 3.000 Einwohnern, in beiden Fällen,“.

Art. 3

(Änderungen zum Artikel 12 des Regionalgesetzes vom 5. Februar 2013, Nr. 1 „Änderungen zu den Regionalbestimmungen betreffend die Gemeindeordnung und die Wahl der Gemeindeorgane“ und Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Transparenz)

1. Im Artikel 12 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 5. Februar 2013, Nr. 1 werden die Worte "werden nur auf den Bürgermeister und auf die

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” sono sostituite dalle parole: “si applicano le disposizioni stabilite dall’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

2. La Regione, in relazione alla peculiarità del proprio ordinamento adegua la propria legislazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. Il predetto adeguamento, esclusi gli aspetti di competenza delle Province autonome, riguarda anche gli enti pubblici a ordinamento regionale, nonché le società in house e aziende della Regione e degli enti pubblici a ordinamento regionale. Fino all’adeguamento, resta ferma l’applicazione della disciplina regionale vigente in materia.

3. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)”, è aggiunto il seguente:

“5-bis. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.”

Gemeindereferenten die im Artikel 41-bis des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 267 vom 18. August 2000 enthaltenen Bestimmungen angewandt“ durch die Worte „werden nur auf den Bürgermeister und auf die Gemeindereferenten die im Artikel 14 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 14. März 2013, Nr. 33 enthaltenen Bestimmungen angewandt“ ersetzt.

2. Die Region passt aufgrund der Besonderheit ihrer Ordnung die eigenen Bestimmungen den im Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190 vorgesehenen Pflichten der Veröffentlichung, Transparenz und Verbreitung von Informationen seitens der öffentlichen Verwaltungen entsprechend den Bestimmungen laut Artikel 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 16. März 1992, Nr. 266 an. Genannte Anpassung betrifft auch die öffentlichen Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist, ausgenommen die in die Zuständigkeit der Autonomen Provinzen fallenden Aspekte, sowie die In-House-Gesellschaften und Betriebe der Region und der öffentlichen Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist. Bis zur Anpassung finden die geltenden diesbezüglichen Regionalbestimmungen Anwendung.

3. Im Artikel 7 des Regionalgesetzes vom 13. Dezember 2012, Nr. 8 „Bestimmungen für die Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2013 und des Mehrjahreshaushaltes 2013-2015 der autonomen Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)“ wird nach Absatz 5 der nachstehende Absatz hinzugefügt:

„5-bis. Die Veröffentlichung der Identifizierungsdaten der natürlichen Personen, welche die in diesem Artikel vorgesehenen Maßnahmen in Anspruch nehmen, wird ausgeschlossen, wenn aus diesen Daten Informationen über den Gesundheitszustand oder über soziale und wirtschaftliche Notsituationen der Betroffenen abgeleitet werden können.“

Art. 4

*(Modifiche all'articolo 14
della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1)*

1. Nel comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 1 del 2013, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 5

*(Modifiche all'articolo 23
della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale n. 1 del 2013, è inserito il seguente:

„2-bis. Per gli enti della provincia di Bolzano, le disposizioni contenute nell'articolo 18, comma 1, lettere d), e) e g) si applicano a decorrere dal primo turno elettorale generale successivo all'entrata in vigore della presente legge.”.

2. La modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2013.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 2 maggio 2013

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
ALBERTO PACHER

Art. 4

*(Änderungen zum Artikel 14
des Regionalgesetzes vom 5. Februar 2013, Nr. 1)*

1. Im Artikel 14 des Regionalgesetzes Nr. 1/2013 wird in Absatz 2 der letzte Satz gestrichen.

Art. 5

*(Änderungen zum Artikel 23
des Regionalgesetzes vom 5. Februar 2013, Nr. 1)*

1. Im Artikel 23 des Regionalgesetzes Nr. 1/2013 wird nach Absatz 2 der nachstehende Absatz eingefügt:

„2-bis. Für die Körperschaften der Provinz Bozen finden die Bestimmungen laut Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe d), e) und g) ab dem ersten allgemeinen Wahltermin nach Inkrafttreten dieses Gesetzes Anwendung.“.

2. Die Änderung laut Absatz 1 gilt ab dem Datum des Inkrafttretens des Regionalgesetzes Nr. 1/2013.

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 2. Mai 2013

DER PRÄSIDENT DER REGION
ALBERTO PACHER

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00081)
(GU n.92 del 19-4-2013)

Vigente al: 19-4-2013

Capo I

Principi generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ed in particolare l'articolo 1, commi 49 e 50, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato

in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.

2. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;

2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;

3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;

e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;

f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;

g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica

amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Art. 2

Ambito di applicazioni

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Capo II

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Art. 3

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del

titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione

l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., é equiparata alla sentenza di condanna.

Capo III

Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni

Art. 4

Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 5

Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Capo IV

Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico

Art. 6

Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215.

2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 e' esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e

dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima legge n. 215 del 2004.

Art. 7

Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

Art. 8

Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono

essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.

4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio e' compreso nel territorio della ASL.

Capo V

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale

Art. 9

Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa e' regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 10

Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;

b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

Capo VI

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico

Art. 11

Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000

abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

Art. 12

Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Art. 13

Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario

di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Art. 14

Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Capo VII

Vigilanza e sanzioni

Art. 15

Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico

1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al presente decreto.

2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.

Art. 16

Vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione

1. L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità.

3. L'Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri, su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati, sulla interpretazione delle disposizioni del presente decreto e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.

Art. 17

Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto

1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.

Art. 18

Sanzioni

1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.

3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 19

Decadenza in caso di incompatibilità

1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilità'.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità'.

Capo VIII

Norme finali e transitorie

Art. 20

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.

2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del

diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfiribilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

Art. 21

Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter,
del decreto legislativo n. 165 del 2001

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Art. 22

Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità

1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.

2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.

Art. 23

Abrogazioni

1. Il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 aprile 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino